

TRIBUNALE DI LECCE
CORSO V. GIULIO CESARE, 16
01100 LECCE (LE)
CORTE DI GIURISDIZIONE

n. 900047 /2022 R.G.



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

Collegio composto da

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Presidente (relatore)
Giudice
Giudice

sciogliendo la riserva che precede; letti gli atti ed i documenti di causa osserva quanto segue.

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., [REDACTED] dipendente della Camera di Commercio di Lecce a tempo indeterminato, ha chiesto in via cautelare ed urgente accertarsi il suo diritto ad usufruire dei benefici di cui alla legge n°104/1992.

Ha dedotto che, nonostante fosse l'unico figlio/referente in grado di prestare assistenza alla propria madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, l'amministrazione convenuta aveva subordinato l'accoglimento della richiesta relativa ai benefici predetti alla presentazione da parte del ricorrente di una dichiarazione secondo cui gli altri potenziali beneficiari dei permessi avevano esercitato il diritto di opposizione alla trattazione dei loro dati personali. A sostegno della domanda ha rilevato che detta dichiarazione non era necessaria in quanto la stessa era già stata resa dalla portatrice di handicap [REDACTED].

Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Lecce, rilevando come fosse onere del ricorrente indicare nella istanza, con la quale aveva richiesto di usufruire dei benefici di cui alla legge n°104/1992, i nomi di tutti i possibili beneficiari della predetta legge o di dichiarare che detti potenziali beneficiari si erano opposti al trattamento dei dati personali che li riguardano.

La convenuta ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, deducendo la insussistenza sia del periculum in mora che del fumus boni juris.

Con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 25 agosto 2022, il giudice ha rigettato il ricorso cautelare, ritenendo l'assenza del requisito del c.d. "periculum in mora".

Con atto depositato l'8 settembre 2022, [REDACTED] ha proposto tempestivo reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., chiedendo l'accoglimento della domanda cautelare.

Il reclamante sostiene di non essere tenuto a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, i nomi di tutti i possibili beneficiari ai sensi della legge n°104/1992 o che detti potenziali beneficiari si sono opposti al trattamento dei dati personali che li riguardano. Sul punto

ritiene che sia sufficiente che detta dichiarazione sia stata fatta dal soggetto portatore di handicap ed allegata alla istanza presentata alla amministrazione datrice di lavoro (come avvenuto nella fattispecie).

Si osserva in diritto che l'art. 33, comma 3°, della legge n°104/1992 (come modificato dall'art. 24 della legge n°183/2010 e dall'art 3 decreto legislativo n°105/2022, entrato in vigore il 13 agosto 2022) stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilita' in situazione di gravita', che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta', il diritto e' riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilita' in situazione di gravita'. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilita' in situazione di gravita', il diritto puo' essere riconosciuto, su richiesta, a piu' soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

La legge n°183/2010 ha inoltre previsto che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese (comma 4°).

Orbene, dalla lettura delle norme predette, si evince che il dipendente è tenuto a dichiarare quali sono gli altri potenziali beneficiari dei permessi in quanto il diritto per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli indicati nella norma ma quest'ultimi possono fruirne solo in via alternativa tra loro. Tale dichiarazione è pertanto funzionale al controllo sulla sussistenza delle condizioni per riconoscimento dei permessi in favore del dipendente.

Si consideri che, se a seguito di accertamenti emergessero dichiarazioni false, vi sarebbero gli estremi per una responsabilità disciplinare del dipendente. La norma richiama le previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi. L'art. 24 cit., al comma 1, let. c), introduce il comma 7 bis, nel corpo dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992, secondo cui "*Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.*". Con la novella del 2010 è stato reso esplicito che, poiché le prerogative spettano solo a coloro che sono legittimati in base alla legge, in assenza dei presupposti legali, viene meno la possibilità di fruizione delle agevolazioni. L'accertamento circa l'insussistenza dei requisiti spetta al datore di lavoro, privato o pubblica amministrazione, e all'INPS per il settore del lavoro privato.

Al di là del dato letterale, che fa riferimento solo *al lavoratore di cui al comma 3* (cioè al lavoratore che fruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di *handicap grave*) e *ai diritti del presente articolo*, è chiaro che la regola espressa dalla disposizione ha una portata più ampia, non potendo non riguardare tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle agevolazioni in realtà non è in possesso dei requisiti legali per la loro legittima fruizione. Infatti, la decadenza, ovvero la perdita della possibilità di continuare ad usufruire dei permessi, rappresenta l'effetto naturale dell'insussistenza dei presupposti per la legittimazione all'istituto e, come tale, essa è prevista nel menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che "*qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*").

A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza vi sono: il venir meno della situazione di *handicap grave* a seguito della visita di revisione, il decesso della persona in situazione di *handicap grave*, il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile, la circostanza

che due lavoratori usufruiscono di permessi nei medesimi giorni per assistere la medesima persona in situazione di *handicap grave*.

L'art. 24, commi 4-6, della l. n. 183 del 2010 ha previsto inoltre l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di *handicap grave*.

Ritornando all'esame della fattispecie concreta, si rileva che non è sostenibile la tesi del reclamante secondo cui egli non sarebbe tenuto a dichiarare, ai sensi della normativa ex D.P.R. n°445/2000, se vi sono altri potenziali beneficiari dei permessi ex lege n°104/1992 con riferimento all'assistenza della propria madre o, in alternativa, a dichiarare che detti beneficiari hanno esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che li riguardano. Tale dichiarazione deve essere fatta dal richiedente il beneficio ex lege n°104/1992 proprio perchè è funzionale rispetto ai controlli volti a contrastare la illegittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti e non può essere sostituita da quella resa dall'assistito che è terzo rispetto al rapporto di lavoro con l'amministrazione.

Il reclamo va pertanto rigettato.

Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M

a) rigetta il reclamo;

b) condanna il reclamante al pagamento, in favore della Camera di Commercio, delle spese di questo grado cautelare, spese liquidate, ex D.M. n°55/2014, in euro 840,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Lecce, 1 dicembre 2022

Il Presidente

[Redacted Signature]